

Sent. n. 11/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,
visto l'atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 13/11/2023 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Paolo Celli per il ricorrente e l'Avv. Filippo
Mangiapane per l'Inps;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78356 del registro di
Segreteria, promosso dal sig. XX,
C.F. omissis, nato a omissis il omissis e residente
in omissis alla via omissis, rappresentato e difeso
dall'Avv. Paolo Celli (C.F. CLLPLA64A25H501Q, pec
paolocelli@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente
domiciliato presso il di lui studio sito in Roma al-

la Via Luigi Rizzo n. 72,

contro

l'INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale,
in persona del Presidente e legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso nel presente
giudizio dall'Avv. Flavia Incletolli (C.F.

NCLFLV62T42H501M,

pec:avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it,

fax 06.94527726), e elettivamente domiciliato presso

il Coordinamento Legale Regionale in Roma, Via Cesa-
re Beccaria n.29;

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente - già

Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri cessato dal

servizio dalla data del 30.12.2018, e titolare di

pensione n. 50342265 erogata dall'INPS di Roma Fla-

minio (RM)- ha chiesto di dichiarare il diritto, ex

art. 54 d.P.R. n° 1092/1973, al ricalcolo, riliqui-

dazione e pagamento del trattamento pensionistico

erogato con l'attribuzione della percentuale del 44

% ai fini del calcolo della base pensionabile, con

decorrenza dalla data del collocamento in quiescenza

oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Parte attrice ha rappresentato che :

- con il provvedimento di liquidazione prodotto

agli atti di causa, è stata attribuita per la

parte retributiva l'aliquota pensionabile pre-

vista dall'art. 44 del T.U. 1092/1973 in luogo

di quella indicata dall'art. 54 del citato

T.U.;

- con lettera di messa in mora del 20.07.2020 ha

sollecitato il ricalcolo della pensione, avendo

rilevato l'errore nell'applicazione dell'ali-

quota di calcolo.

Ha concluso in conformità con richiesta di vittoria

di spese.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria

con la quale ha dedotto:

- il Divieto di mutatio libelli;

- l'inammissibilità del ricorso per carenza del-

la previa domanda amministrativa;

- in via subordinata, la cessata materia del

contendere, con compensazione delle spese di lite,

rientrando il ricorrente tra i destinatari della

circolare INPS n. 107 del 14/07/2021 che ha fornito

istruzioni operative in merito al riesame d'ufficio

dei trattamenti pensionistici e al loro ricalcolo

tenendo conto dell'aliquota del 2,44% con riferimen-

to alle anzianità contributive maturate entro il
31/12/95;

- nel merito ha dedotto l'infondatezza del ricorso.

3. Con successiva memoria Parte attrice ha dedotto in replica ed ha confermato le conclusioni poste con l'atto introduttivo.

4. A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1. Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall'Ente previdenziale per mutatio libelli e per carenza della previa domanda amministrativa.

L'eccezione è infondata sotto entrambi i profili che possono essere trattati congiuntamente. Nella fattispecie non può ritenersi configurata una mutatio libelli in quanto il ricorrente ha chiesto -in questa sede e prima ancora in via amministrativa- l'applicazione della disciplina posta dall'art. 54 comma 1, d.p.r. 1092/73, ciò che è mutato è l'interpretazione giurisprudenziale della norma, aspetto questo che ha rilevanza solo in ordine alla liquidazione delle spese di lite.

Va ancora rilevato che ancorché non risulti specifica domanda del pensionato in ordine alla esatta determinazione dell'aliquota di rendimento da applicare al trattamento, il carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica intestata alla Corte dei conti fa sì che al giudice sia devoluto l'intero rapporto controverso, con tutti gli elementi che ne fanno parte siccome identificativi della causa petendi e del petitum, per cui il perimetro entro il quale la giurisdizione trova fondamento ed esercizio non può che comprendere tutte le questioni concernenti la sussistenza del diritto, la misura, la decorrenza della pensione nonché ogni altra situazione giuridica che può incidere sul trattamento di quiescenza (Corte dei conti, II, n. 18/2021, Sezione 1^a d'appello, 386/2018 e n. 311/2018; Sezione 3^a d'appello, sentenze n. 530/217, n. 6/2018, n. 537/2017, n. 455/2017).

Si aggiunga che “l'originaria domanda proposta dal ricorrente - per quanto imperniata sull'applicazione del coefficiente di rendimento previsto dall'art. 54 - risulta espressione di un petitum sostanziale in-controvertibilmente volto al ricalcolo, vale a dire alla riliquidazione, della pensione; non può

conseguentemente revocarsi in dubbio che la statuizione resa in conformità al principio enunciato nella sentenza n. 1/2021/QM delle Sezioni riunite non incorra in vizio di ultrapetizione” (Sezione II App. sentenza n. 306/2021).

2. Pari negativo apprezzamento va espressa per la richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere formulata dall’INPS resistente in considerazione che a tal fine è necessario che:

- il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda e determini l’integrale eliminazione della materia della lite;
- vi sia accordo tra le parti sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto.

Presupposti che non si rinvergono nella fattispecie in esame.

3. Nel merito, oggetto del presente giudizio è l’ambito di applicazione dell’art. 54, comma 1, d.p.r. 1092/73, secondo cui “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile”.

Occorre dare atto che nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza n.1/2021 delle Sezioni Riu-

nite, che nel comporre il conflitto in ordine alle contrastanti opzioni interpretative dell'art. 54 del TU riguardante il personale militare cessato dal servizio con una anzianità, alla data del 31.12.1995, inferiore ai venti anni di servizio utile, ma compresa tra i 15 e 18 anni di servizio, ha espresso il seguente principio di diritto: "La "quota retributiva " della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%."

Va, peraltro, evidenziato che con la successiva sentenza n.12/2021, le Sezioni Riunite, in ordine alla questione dell'applicabilità dell'art. 54 del TU al personale militare cessato dal servizio con una anzianità, alla data del 31.12.1995 inferiore a 15 anni hanno enunciato il seguente principio di diritto "La quota retributiva della pensione da liqui-

darsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.

Alla luce dell'autorevole giurisprudenza richiamata si reputa che il ricorso sia meritevole di parziale accoglimento dichiarando il diritto del ricorrente al ricalcolo della quota retributiva di pensione con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile di anzianità maturata al 31.12.1995.

Sugli arretrati spettanti, vanno corrisposti interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria.

4. Per ciò che concerne le spese del giudizio, la novità dettata dal recente orientamento nomofilattico ne giustifica l'integrale compensazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, c.g.c..

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13/11/2023.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 16.01.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA